

# Tavolo tecnico GSE/Elettricità Futura

28 Gennaio 2018

## CRITICITA' E QUESITI DI CARATTERE GENERALE

### AGGIORNAMENTO RATA ACCONTO

#### **1. Impianti fotovoltaici - Aggiornamento rata di acconto con misure mancanti**

In caso di mancato invio delle misure effettive da parte del gestore di rete, si chiede al GSE di calcolare la rata di acconto stimando la producibilità media annua di ogni impianto (coerentemente a quanto disposto dal DM 16 ottobre 2014) sulla base delle ore annue medie, definite in funzione della regione in cui lo stesso è localizzato.

Il GSE ha valutato le diverse proposte avanzate dalle associazioni di categoria rappresentative del settore del FTV nel corso dell'incontro del 12 dicembre 2017 (<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/incontro-gse-associazioni-di-categoria-del-settore-fotovoltaico>) e, a seguito degli approfondimenti svolti, ritiene utile ripianificare una riunione di *follow-up* sul tema in oggetto nei prossimi mesi.

L'incontro avrà lo scopo di effettuare, a valle del primo aggiornamento della rata d'acconto, effettuato a fine gennaio 2018, una prima valutazione dell'efficacia delle nuove funzionalità messe a disposizione dei Produttori in merito alla presa visione delle misure utilizzate per la determinazione delle rate di acconto e alle azioni che gli stessi Produttori, anche grazie al supporto associativo, saranno stati in grado di mettere in campo con i gestori di rete per acquisire i dati di misura mancanti. Si rammenta, infatti, che la nuova procedura di aggiornamento delle rate di acconto degli incentivi in conto energia prevede una frequenza di aggiornamento delle stesse rate più alta rispetto al passato.

Non solo, il GSE intende anche preventivamente monitorare la corretta implementazione della delibera 595/2014 (<https://www.gse.it/servizi-per-te/news/misura-energia-prodotta-da-impianti-a-fonti-rinnovabili-la-responsabilita-del-gestore-di-rete-nella-delibera-595-2014>), i cui effetti potrebbero determinare la riduzione di misure non trasmesse da parte del gestore di rete.

Al contempo, il GSE sta verificando l'opportunità di attingere ad altre fonti di dati di misura (ad esempio all'energia elettrica immessa in rete, a partire da impianti in scambio sul posto o ritiro dedicato), in assenza di misure di produzione, al fine di ridurre le occorrenze di misure mancanti e assicurare una stima della producibilità quanto più possibile in linea con i valori di energia prodotta.

Il percorso intrapreso mira, gradualmente e, auspicabilmente, nel più breve tempo possibile, a rendere del tutto marginale, fino ad annullare, la probabilità di "computazione di valori pari a zero" nel calcolo delle rate di acconto nel caso di impianti in effettivo stato di produzione.

Con riferimento ai conguagli, si evidenzia che, a prescindere dalle tempistiche dettate dal decreto 16 ottobre 2014, il GSE sta procedendo al pagamento dei conguagli dell'anno 2017 non appena rese disponibili le 12 misure dell'anno da parte dei medesimi gestori di rete.

## **2. Impianti fotovoltaici - Misure orarie per il calcolo della rata di acconto**

Si chiede al GSE se sia possibile rendere disponibili, al Soggetto Responsabile di impianti incentivati con tariffe omnicomprensive del V Conto Energia, il dettaglio orario delle misure di energia elettrica prodotta/impressa in rete e il relativo calcolo effettuato per la determinazione della rata di acconto (in analogia con quanto previsto per gli impianti FER incentivati ai sensi del DM 6 luglio 2012).

**È previsto lo sviluppo di tale funzionalità, i cui tempi di realizzazione non sono, tuttavia, al momento disponibili.**

## **FOTOVOLTAICI**

### **3. Impianti fotovoltaici - Spostamento componenti principali in impianti multisezione**

Si chiede al GSE di confermare che sia consentito lo spostamento di singoli o di gruppi di componenti (sia principali che secondari) tra sezioni dello stesso impianto fotovoltaico che rispettino quanto previsto dalla Delibera 90/07 e s.m.i. Ci si riferisce in particolare a casi in cui ogni sezione d'impianto coinvolto da tale intervento faccia capo allo stesso Soggetto Responsabile, sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell'energia elettrica prodotta, corrisponda ad una sola tipologia di integrazione architettonica e sia associata ad una data di entrata in esercizio univocamente definibile.

**L'intervento di spostamento di componenti o gruppi di componenti tra le sezioni di un impianto fotovoltaico multisezione è ammissibile anche nei casi in cui le sezioni che lo costituiscono siano caratterizzate da diversi livelli di integrazione architettonica, da differenti tipologie installative ovvero siano entrate in esercizio in date diverse e facciano riferimento a differenti Decreti di Conto Energia. Come indicato nelle *Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento*, pubblicate ai sensi dell'art. 30 del DM 23 giugno 2016 il 21.02.2017, a seguito della realizzazione dell'intervento dovrà essere garantita la permanenza dei requisiti che hanno consentito il riconoscimento degli incentivi. Inoltre, nel caso di impianti multisezione si ricorda che a seguito della sostituzione dei moduli fotovoltaici, le soglie percentuali di incremento del valore della potenza nominale elettrica dell'impianto introdotte dal DM 23 giugno 2016, si applicano alla potenza nominale delle singole sezioni.**

### **4. Impianti fotovoltaici - Utilizzo temporaneo di componenti in altri impianti dello stesso gruppo**

Si chiede a GSE se per impianti fotovoltaici riconducibili a Soggetti Responsabili dello stesso gruppo societario, sia possibile installare in modo temporaneo, come componenti d'impianto di riserva (cosiddetti "muletti"), anche componenti di scorta o componenti rimossi - opportunamente riparati, ove necessario - provenienti da un altro impianto fotovoltaico appartenente allo stesso gruppo societario. I componenti usati in qualità di "muletti" avrebbero gli stessi requisiti (es. provenienza europea) dei componenti da sostituire temporaneamente, coerentemente con quanto stabilito dalle Procedure GSE approvate il 21 febbraio 2017.

Per componenti che costituiscono la scorta tecnica di un impianto fotovoltaico si intendono apparecchiature (moduli, inverter, ecc):

1. nella disponibilità del Soggetto Responsabile, acquistati prima della data di pubblicazione delle *Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento* (21.02.2017) che, nel caso dei moduli fotovoltaici, rispettino almeno le disposizioni previste dal Decreto di riferimento ai sensi del quale l'impianto è stato incentivato, c.d. scorta "storica";
2. nella disponibilità del Soggetto Responsabile che, nel caso dei moduli fotovoltaici rispettino le disposizioni previste dalle *Procedure per la gestione degli interventi di manutenzione e ammodernamento* e conservati per far fronte tempestivamente a eventuali interventi di sostituzione, ovvero componenti rimossi dall'impianto in occasione di precedenti interventi ma ancora funzionanti, c.d. scorta "dinamica".

Nel caso di installazione di componenti costituenti la scorta tecnica, il Soggetto Responsabile è tenuto a fornire idonea documentazione che ne comprovi la data di approvvigionamento (fatture di acquisto, documenti di trasporto, flash list, ecc) e, nei casi in cui l'acquisto e/o la detenzione siano in capo a soggetti terzi quali l'installatore o l'asset manager, ne comprovi l'attribuzione all'impianto oggetto dell'intervento di sostituzione (es. contratto di O&M valido alla data di acquisto dei componenti).

Si specifica che le scorte sono costituite da componenti preventivamente assegnati all'impianto fotovoltaico a cui si riferiscono, pertanto non è consentita l'attribuzione dei componenti che le costituiscono a impianti diversi rispetto a quelli per cui sono stati inizialmente acquistati, ancorché nella titolarità dello stesso Soggetto Responsabile ovvero di Soggetti Responsabili appartenenti al medesimo gruppo societario. Al riguardo si anticipa che le responsabilità sui componenti di scorta saranno definite nella prossima revisione delle Procedure e che, per disciplinare il ricorso a componenti di scorta in fase di sostituzione dei componenti principali di impianto, il GSE metterà a disposizione a breve, tramite l'applicativo SIAD, uno specifico questionario con l'obiettivo di acquisire entro un termine temporale prestabilito, per ciascun impianto fotovoltaico incentivato, le informazioni relative a eventuali scorte.

I componenti muletto sono i componenti che è possibile installare per far fronte a interventi temporanei di sostituzione, di durata non superiore a sei mesi. I componenti muletto possono essere nella disponibilità del Soggetto Responsabile dell'impianto su cui vengono installati o di soggetti diversi (anche non appartenenti al medesimo gruppo societario), a condizione che i componenti abbiano gli stessi requisiti (ad esempio provenienza europea) dei componenti che vanno a sostituire temporaneamente. Anche i componenti che costituiscono le scorte tecniche possono essere utilizzati come componenti muletto. In questo caso, il componente non potrà più tornare a costituire la scorta né essere utilizzato per far fronte a sostituzioni definitive. Si ricorda che, come indicato nelle Procedure pubblicate ai sensi dell'art. 30 del DM 23 giugno 2016 il 21.02.2017, in caso di sostituzioni temporanee con il ricorso a componenti muletto, non sono consentiti incrementi della potenza nominale degli impianti.

Si chiede inoltre al GSE di confermare che sia possibile installare in modo temporaneo componenti di riserva anche per la sostituzione di un numero limitato di componenti principali e anche per fattispecie differenti dal ripristino di parti estese di impianti coinvolti da guasti o incendi.

Si conferma che è possibile ricorrere a componenti muletto, anche per interventi di sostituzione di singoli componenti e per cause diverse da guasti estesi o incendi. E' comunque necessario comunicare al GSE l'avvenuta installazione del componente muletto e la relativa sostituzione con un componente definitivo

entro il termine di sei mesi dalla data di installazione dello stesso, così come indicato nelle Procedure pubblicate ai sensi dell'art. 30 del DM 23 giugno 2016 il 21.02.2017.

## **5. Impianti fotovoltaici - Comunicazione sostituzione componenti principali**

Si chiede al GSE di indicare le modalità per segnalare, se necessario, attraverso la sezione "Guasti e Furti" (che ancora risulta funzionante nel portale FTV-SR) e/o via PEC, anziché mediante l'applicativo SIAD, gli eventuali interventi effettuati sui componenti principali d'impianto che erroneamente non fossero stati comunicati dal Soggetto Responsabile al GSE entro le tempistiche previste dalle Procedure pubblicate il 21 febbraio scorso.

**La sezione Guasti e Furti, da agosto 2017 non più attiva per l'inserimento dei dati di nuovi componenti di impianto, può essere utilizzata per visualizzare e scaricare le informazioni relative ai componenti principali di impianto (moduli e inverter).**

**Le comunicazioni di avvenuta realizzazione di interventi di sostituzione componenti, realizzati ma non comunicati secondo i termini previsti dalle Procedure, possono essere inviate al GSE in qualsiasi momento della vita utile dell'impianto, utilizzando l'applicativo SIAD. Come più volte ribadito, l'invio delle comunicazioni di avvenuta realizzazione di interventi di sostituzione è a garanzia del Soggetto Responsabile dell'impianto che, in caso di mancata comunicazione, potrebbe incorrere in contestazioni nell'ambito di eventuali sopralluoghi di verifica.**

Inoltre si chiede di indicare le modalità per comunicare eventuali difformità di matricole dei componenti principali rispetto a quanto comunicato al GSE dovuto ad errori di trascrittura dei seriali in fase di richiesta di incentivazione.

**Nei casi in cui sia necessario rettificare dati non correttamente comunicati al GSE, si richiama quanto già rappresentato ad ATER in occasione dell'incontro del 10 ottobre 2016: *"Il GSE ha ribadito l'importanza che i dati in proprio possesso corrispondano a quanto effettivamente presente sugli impianti incentivati, specificando che le richieste di rettifica vengono gestite con estrema prudenza poiché è necessario verificare che, anche a seguito della variazione dei dati, permangano le condizioni che hanno condotto al riconoscimento degli incentivi"*. E' pertanto opportuno che le richieste di rettifica siano corredate da idonea documentazione atta a dimostrare la correttezza dei dati.**

Poiché, così come anticipato anche ad ATER nell'ambito dell'incontro sopra richiamato, *"il tema delle rettifiche dei dati relativi ai moduli fotovoltaici è strettamente correlato al tema dello smaltimento a fine vita degli stessi, ai sensi della disciplina RAEE"*, in analogia al processo di gestione delle quote a garanzia della copertura dei costi di gestione per i rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici (ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 49/2014) infatti, nel quale viene richiesto al Soggetto Responsabile di effettuare gli opportuni riscontri al fine di verificare la correttezza delle informazioni relative ai moduli fotovoltaici, si conferma che è possibile comunicare eventuali necessità di rettificare i dati caratteristici dei moduli fotovoltaici che compongono l'impianto nei casi in cui l'elenco dei moduli fotovoltaici risultanti dal Database GSE, consultabile e scaricabile dalla sezione "Segnalazione Guasti e Furti" dell'applicativo FTV-SR presenti delle inesattezze.

**In ogni caso, le richieste di rettifica dati possono essere inviate al GSE a mezzo PEC o raccomanda A/R.**

## 6. Impianti fotovoltaici - Accorpamento fatture rate V Conto Energia

Si chiede a GSE di poter accorpare in un unico documento fiscale (attivo e passivo) la fatturazione degli acconti mensili delle convenzioni facenti capo allo stesso Soggetto Responsabile e incentivate con Tariffa Onnicomprensiva (TFO) del quinto conto energia, in analogia con quanto già previsto per le convenzioni del quarto conto energia. Risulterebbero in questo modo semplificati gli adempimenti amministrativi in capo a ciascuno dei soggetti coinvolti, GSE e produttore, grazie all'accorpamento delle fatture emesse, delle fatture ricevute e dei bonifici ricevuti.

**Premesso che, ad oggi, il GSE non opera alcuna fatturazione aggregata per il Conto Energia, pur comprendendo la necessità e la richiesta dell'Associazione, non si ritiene possibile accogliere quanto proposto: è fondamentale mantenere segregata la documentazione afferente ai flussi attivi e passivi nonché mantenere la separazione tra i documenti che presentano nature contabili differenti (fee e tariffe onnicomprensive). Inoltre, si ritiene maggiormente efficace mantenere una gestione per convenzione e non per soggetto responsabile, in virtù del fatto che le varie convenzioni possono presentare caratteristiche differenti in termini sia di natura (incentivo, tariffa onnicomprensiva, ecc.) sia di tempistiche.**

## FOTOVOLTAICI - RAEE

### 7. Impianti fotovoltaici - quota a garanzia dello smaltimento dei pannelli

Si chiede al GSE di chiarire i termini di applicazione della trattenuta della quota finalizzata ad assicurare il corretto smaltimento dei pannelli fotovoltaici, prevista dall'art.40, comma 3 del D.lgs. 49/2014 a partire dall'undicesimo anno di incentivo. Si chiede in particolare che il Soggetto Responsabile interessato possa ricevere con anticipo una comunicazione contenente la data precisa nella quale verranno trattenute le somme previste, al fine di poter correttamente pianificare i flussi di cassa nel corso dell'anno.

**Le quote a garanzia della corretta gestione a fine vita dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici sono trattenute dal GSE a partire dal primo trimestre dell'anno successivo alla data di inizio trattenimento prevista dalle Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati (ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 49/2014).**

**Con gli stessi tempi, il GSE invia una specifica comunicazione al Soggetto Responsabile dell'impianto, con l'indicazione degli importi che verranno trattenuti nel corso degli anni, calcolati a partire dalla numerosità dei moduli fotovoltaici riscontrabili sul database del GSE.**

**A titolo di esempio, per un impianto di tipologia professionale per il quale risultano decorsi 10 anni dalla data di entrata in esercizio (anno n), si provvederà al trattenimento delle quote a garanzia nell'anno n+1 e per un periodo di 10 anni, così come previsto dalle Istruzioni operative. E' quindi opportuno pianificare annualmente gli effetti della parziale riduzione degli incentivi fino al raggiungimento dell'importo annuo previsto.**

## FER - IDRO

### 8. Impianti idroelettrici su condotte o canali - Assenza pregresso disciplinare

Si chiede al GSE di confermare che, in particolari casi di mancata disponibilità di un disciplinare pregresso, possa essere fornita una dichiarazione sostitutiva ricognitiva dell'ente concedente che descriva l'uso in atto, fornendo dettagli su portate e durata del prelievo stesso.

Il possesso del requisito di cui all'articolo 4 comma 3 lettera b) sottopunto i. (impianto idroelettrico su canali e condotte esistenti senza incremento di portata derivata, né del periodo in cui ha luogo il prelievo) deve normalmente essere garantito dall'esistenza di un pregresso disciplinare di concessione di derivazione idrica, il quale attesterà la portata derivata e il periodo del prelievo già concessi per il precedente uso.

Sono stati tuttavia segnalati da parte di nostri associati, casi in cui ad una derivazione in essere non corrisponde un precedente disciplinare valido o efficace (es. il procedimento risulta in sanatoria oppure in fase di rinnovo). Tale fattispecie è legata soprattutto a grandi concessioni di consorzi irrigui e di bonifica che pur avendo presentata apposita istanza di rinnovo, anche per via del passaggio di competenze tra regioni e stato, risultano ad oggi con concessione formalmente scaduta e non rinnovata.

**Come indicato nell'allegato 1.d delle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016, in generale *“La condizione di canale artificiale o condotta esistente dovrà essere attestata dall'esistenza di un pregresso disciplinare di concessione di derivazione idrica. Si dovrà inoltre fare riferimento al suddetto disciplinare di concessione al fine di attestare l'assenza di incremento di portata derivata e l'estensione del periodo di prelievo già concessi per il precedente uso”*.**

Tanto premesso, il GSE si riserva di effettuare la verifica del possesso dei suddetti requisiti sulla base di ulteriori elementi forniti dall'Operatore, atti a dimostrare l'esistenza dell'infrastruttura idraulica oltre che di una precedente derivazione, i cui parametri, regolarmente autorizzati, confermino l'assenza di incremento di portata derivata e dell'estensione del periodo di prelievo della concessione a scopo idroelettrico oggetto della richiesta di accesso agli incentivi.

La suddetta valutazione può tuttavia essere effettuata esclusivamente caso per caso, non potendo a priori individuarsi una fattispecie documentale alternativa al pregresso disciplinare/titolo concessorio ai fini dell'attestazione del possesso del requisito in parola.

Per tale ragione un'attestazione rilasciata dall'ente concedente che descriva l'uso della derivazione (con dettagli su portate e durata del prelievo) prima e dopo il rilascio della concessione a uso idroelettrico può assolvere la funzione del disciplinare pregresso ferma restando la necessità della valutazione del documento nell'ambito dell'istruttoria.

## MISURA

### 9. Misura - Stato ricezione dati nel portale

Si segnala al GSE l'opportunità di introdurre nell'applicativo FER-E, analogamente a quanto previsto in altri applicativi quali portale Conto Energia e portale GRIN, la possibilità di verificare lo stato dell'invio delle misure del Gestore di Rete, in una fase antecedente alla pubblicazione della di proposta di fattura. Questa

funzionalità agevolerebbe l'operatore nella corretta identificazione dell'eventuale problematica nel processo di trasmissione e ricezione dei dati tra il gestore di rete e il GSE, consentendogli di attivarsi in maniera tempestiva.

**È previsto lo sviluppo di tale funzionalità, i cui tempi di realizzazione non sono, tuttavia, al momento disponibili.**